

ORDINANZA N° 19

OGGETTO: Prevenzione incendi anno 2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosivi nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o di esplosivi.

VISTE le direttive emanate dall'Ufficio Regionale di Protezione Civile;

VISTA la direttiva del Presidente della Regione Sicilia riguardante la L.R. 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla L.R. del 14 aprile 2006, n. 14;

VISTO Legge 21/11/2000 n° 353 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n° 689;

VISTI gli artt. 17 e 57 del T.U. della legge di P. S. 18 giugno 1931 n° 773;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTO l'art. 33 della legge 27 Dicembre 1941, n° 1570;

VISTO il regolamento delle modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole approvato con delibera di C.C. n. 88 del 25/09/2008;

VISTO il Piano Comunale per gli incendi d'Interfaccia adottato con Determinazione Sindacale n. 37 del 24/06/10

VISTO l'art. 14 del D.Lgs n. 91/2014 che aggiunge il comma 6bis all'art. 256 bis del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, con il seguente testo: *Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*

VISTO che il periodo a rischio di incendio boschivo va dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTE le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

O R D I N A

- 1) A tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e lungo le trazzere del Comune, di tenere le loro terre sgombre di ammassi di cereali, erbe e foglie secche o di altre materie combustibili fino a 20 metri dal ciglio stradale.
- 2) A tutti i proprietari o conduttori di fondi, in applicazione del D.lgs n. 91/2014, art. 14, c. 8 lett. b) che aggiunge il comma 6bis all'art. 256 bis del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, che è vietata l'assoluta combustione sul campo dei residui vegetali configurando il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 C.1 del D.lgs 152/06, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno;
- 3) Che eventuali ammassi di cereali pronti alla trebbiatura o dei cumuli tagliati dovranno avvenire a non meno di 50 metri dalle strade e trazzere delle case coloniche. I depositi e mucchi dovranno essere ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l'uno dall'altro con l'avvertenza che il terreno stesso dovrà essere sgombero di restoppie o d'altra erba secca.

Nelle aie e nei pressi dei depositi di prodotti è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo.

- 4) è assolutamente proibito in ogni tempo, il lancio di razzi, il lancio d'aerostati e l'accensione dei fuochi d'artificio nei boschi, ad una distanza di 500 metri da quella dei campi ove siano presenti covoni o messi nel perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o materie esplodenti ed infiammabili.
- 5) durante le stagioni estive ed autunnali è proibito fumare nelle campagne e nei boschi fuori degli spiazzi e dalle vie a fondo battuto.
- 6) Chiunque abbia accesso al fuoco nei tempi o nei modi consentiti come sopra (punto n. 4) dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi d'arresto della fiamma seguendo le prescrizioni dell'ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esista, ed assistendovi personalmente, con il numero di persone occorrenti, fino a quando il fuoco non sia spento.
- 7) Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale nei luoghi ed alla distanza consentita sempre che badino a proteggere il focolare dal vento con sassi o terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento.
- 8) ai sensi dell'art. 14, c. 8 lette. b) *il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree oggetto degli stessi sfalci, potature o ripuliture, nei periodi residui e diversi di quelli indicati al punto 2) da eseguirsi:*
 - a) *Dal 1° maggio al 14 giugno, nelle ore diurne;*
 - b) *Dal 16 ottobre al 30 aprile, nelle ore diurne.*
- 9) Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Sindaco o al Comando dell'arma dei C.C., Polizia o al Comando Forestale più vicino o ai Vigili del Fuoco del distaccamento più prossimo ed alla Caserma Centrale e di fare concorrere le persone che si trovino nelle immediate adiacenze alle operazioni di spegnimento. Eguale obbligo incombe ai Comandi suddetti per le segnalazioni reciproche. Chiunque potrà darne avviso telefonicamente ai Numeri 112 - 113 - 115 - 0935/638880 (V.V.UU. Nicosia) - 0935/631494 (V.V. F. Nicosia) - 0935/646637 (Forestale Nicosia) - 0935/673011 (Commissariato di P.S. Nicosia) - 0935/646003 (Carabinieri Nicosia) - 0935/644077 (Carabinieri Villadoro).
- 10) I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio od a combustione destinati ad attivare le trebbie, hanno l'obbligo, durante la trebbiatura, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.
- 11) Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione d'incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette.
- 12) I cereali e i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura od altra struttura incombustibile, che presentino le dovute garanzie e possibilmente vicino ai corsi d'acqua, cisterne o pozzi. In loro è proibito fumare, usare lumi a fiamma libera, accendere fuochi.
- 13) Salvo i casi previsti dal Codice Penale, le infrazioni alla presente Ordinanza, saranno puniti a termini dell'art.17 della legge di P.S.
- 14) I concessionari d'impianti esterni di G.P.L. anche per uso domestico, hanno l'obbligo di tenere sgombre e prive di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio, l'area circostante, il serbatoio per un raggio non inferiore a m. 5,00; ove tale distanza non possa



IL D
la regolarità
ai sensi dell'
Nicosia, li 0

essere rispettata, i proprietari hanno l'obbligo di costruire intorno al serbatoio un muretto alto cm. 50.

I Vigili Urbani, gli Agenti della Forza Pubblica, del corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

- Si segnala al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che i punti di presa per l'attingimento e per l'approvvigionamento idrico, presenti nel territorio comunale, sono ubicati nei luoghi di seguito elencati: a) via Murata presso V.V.F., via Enrico Mattei vicino ristorante "Simpaty", via Itria adiacente cancello Liceo Scientifico e Via Nazionale ubicato a circa 30m dopo rifornimento di benzina.

Dalla residenza Municipale, li 14 MAG. 2015

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
ATTESTA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi dell'art. 147 bis - 1 comma - D. Lgs. 267/2000.
Nicosia, li 07/08/2014

Il Dirigente
Ing. Antonio TESTA CAMILLO



Il Commissario Straordinario
Dott. Ssa Margherita Rizza

